

FAQ SUI CONTRIBUTI ALL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI

ARGOMENTI

REQUISITI DI ACCESSO

A) Iscrizione al Registro degli Operatori per la Comunicazione (ROC)

QUESITO: Ai fini della richiesta per i contributi all'editoria speciale periodica per non vedenti, anche le associazioni senza scopo di lucro devono effettuare l'iscrizione al ROC presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o tale obbligo ricorre solo per le imprese editrici di tali periodici?

RISPOSTA: I soggetti obbligati al Registro Operatori Comunicazione (ROC) sono quelli indicati all'articolo 2 dell'Allegato "A" alla delibera AGCOM n. 666/CONS del 26.11.2008, tra i quali figurano "altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate periodiche". In tale categoria rientrano tutti i soggetti che svolgono attività editoriale ancorché non siano imprese, con la differenza che, mentre per quest'ultime l'attestazione dell'AGCOM deve dar conto anche della conformità degli assetti societari alla normativa vigente, come indicato dall'art. 5, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 70 del 2017, per gli altri operatori tale attestazione non è richiesta limitandosi alla sola comunicazione della regolare iscrizione presso il Registro.

B) Evidenza dei finanziamenti pubblici nell'edizione della testata

QUESITO: L'art. 5 comma 2, lett. f), del decreto legislativo n. 70 del 2017, dispone l'obbligo per l'impresa di dare evidenza nell'edizione della testata del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti. Al riguardo si chiede: a) se debba essere indicato anche l'importo ricevuto nell'anno solare o se sia sufficiente indicare che la testata riceve contributi diretti; b) se con il termine "tutti gli ulteriori finanziamenti" si intendano soltanto i finanziamenti "pubblici" o eventuali finanziamenti da parte di soggetti privati e/o soci; c) se tali informazioni vadano riportate su tutte le uscite; d) se tali informazioni vadano indicate dall'anno 2018, con riferimento ai contributi 2017 oppure dall'anno 2019 con riferimento ai contributi fino al 2018.

RISPOSTA: Ai fini del possesso di tale requisito deve essere indicato, nella gerenza o in altra parte di ogni singola uscita della testata, sia nell'edizione pubblicata su carta che nelle altre modalità di pubblicazione previste per legge, che la testata percepisce i contributi pubblici all'editoria nonché eventuali altri finanziamenti pubblici a qualunque titolo ricevuti, senza necessità di indicare i relativi importi. L'evidenza deve far riferimento ai contributi percepiti in annualità precedenti a quella per la quale si richiede il contributo.

COPIE DISTRIBUITE

A) Acquisizione del consenso a ricevere le riviste

QUESITO: Con quali modalità deve essere acquisita la richiesta degli utenti o l'adesione a ricevere la rivista ai sensi dell'art. 27, comma 3, del decreto legislativo n. 70?

RISPOSTA: Al fine di ottenere la quota di contributo relativa alla diffusione, l'art. 27, comma 3, del D.lgs. n.70 del 2017 dispone che per copie distribuite devono intendersi quelle fatte pervenire su richiesta degli utenti, anche in connessione con il versamento di quote associative mediante espressa doppia opzione ovvero si richiama di enti, istituzioni o associazioni per finalità a sostegno del settore. Sulla base di tale disposizione, le associazioni/imprese devono acquisire la richiesta o adesione da parte dei fruitori delle riviste a ricevere le stesse mediante un consenso espresso da ripetere annualmente ovvero, in alternativa, in un'unica soluzione salvo revoca da parte dell'utente. L'assenso a ricevere le riviste può essere espresso con diverse forme e modalità (e-mail, lettere, fax, nonché eventuale registrazione della voce del fruitore della rivista analogamente a quanto è in uso per la stipula dei contratti di fornitura di energia elettrica o gas). La documentazione attestante la richiesta o l'adesione degli utenti a fruire della rivista (art. 2, comma 2, lett. d) del DPCM 28 luglio 2017), non deve essere inviata al Dipartimento ma deve essere conservata agli atti dell'associazione/impresa e messa a disposizione in caso di verifiche da parte dell'Amministrazione.

EDIZIONI IN FORMATO DIGITALE ACCESSIBILE AGLI UTENTI

A) Edizione in formato digitale

QUESITO: L'art. 27, comma 2, lett. d), del D.lgs n. 70/2017 stabilisce che il 10 per cento dello stanziamento sia ripartito in parti uguali per la diffusione delle riviste in formato digitale accessibile agli utenti. A tal fine, cosa si intende per edizione della rivista in formato digitale?

RISPOSTA: La quota di contributo per l'edizione in formato digitale è prevista nel caso di pubblicazione digitale editata in parallelo con l'edizione pubblicata con una delle modalità previste per legge (cartaceo, braille, nastro magnetico, su supporto informatico). In conformità a quanto dispone l'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 70, per edizione in formato digitale è da intendersi una testata che contenga elementi multimediali e sia supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentano una lettura dinamica, accessibile all'utente e fruibile attraverso un sito internet

nonché con funzionalità per l'accessibilità ai contenuti informativi da parte delle persone con disabilità.

QUESITO: In base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n.70 del 2017, quale deve essere il contenuto minimo di un'edizione in formato digitale?

RISPOSTA: Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 70, ogni uscita in formato digitale deve contenere almeno venti articoli o contenuti multimediali originali e la testata deve essere aggiornata settimanalmente con una frequenza minima di quattro volte. Per aggiornamento si intende la revisione, l'adeguamento, lo sviluppo e l'integrazione degli articoli o dei contenuti multimediali originali, generato sulla base di nuove conoscenze o di nuovi accadimenti riguardanti gli stessi o ad essi correlati; la mera ripubblicazione di un articolo non è sufficiente a soddisfare il requisito previsto all'art. 7, comma 2, lett. b) del medesimo decreto.